

Criteria per la determinazione dei costi e disposizioni inerenti alle modalità di rendicontazione

1. Costi ammissibili

Le spese e i costi ammissibili sono determinati secondo i criteri di seguito elencati.

I - Ricerca e sviluppo

a) Personale

a.1 Personale dipendente:

Questa voce comprende il personale del soggetto proponente limitatamente a tecnici, ricercatori ed altro personale ausiliario, adibito alle attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale oggetto del progetto, con esclusione del personale con mansioni amministrative, contabili e commerciali.

Rientra in tale voce il personale dipendente che svolga anche funzione di amministratore, esclusivamente nel caso in cui si tratti di profili tecnici che svolgano, con i vincoli di subordinazione e gli altri requisiti previsti dalle norme di carattere generale vigenti e dagli orientamenti degli enti competenti per la qualificazione del rapporto di lavoro dipendente, attività tecniche nell'ambito del progetto di ricerca e sviluppo al di fuori di quelle di natura amministrative relative alla carica ricoperta.

Il costo relativo riconosciuto ai fini delle agevolazioni è determinato in base alle ore lavorate, valorizzate al costo orario. A tal fine si forniscono le seguenti indicazioni:

- per ogni persona impiegata nel progetto sarà preso come base il costo effettivo annuo lordo (retribuzione effettiva annua lorda, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e diarie, maggiorata degli oneri di legge o contrattuali, anche differiti);
- il "costo orario" sarà computato per ogni persona dividendo tale costo annuo lordo per il numero di ore lavorative contenute nell'anno per la categoria di appartenenza, secondo i contratti di lavoro e gli usi vigenti per l'impresa;
- il monte ore annuo, ai fini del calcolo del costo orario, deve essere decurtato delle ore relative a ferie, permessi retribuiti, riposi per festività soppresse e per festività cadenti in giorni lavorativi spettanti da CCNL;
- ai fini della valorizzazione non si farà differenza tra ore normali e ore straordinarie;
- le ore di straordinario addebitabili al progetto non potranno eccedere quelle massime consentite dai contratti di lavoro vigenti; per il personale senza diritto di compenso per straordinari non potranno essere addebitate, per ogni giorno, più ore di quante stabilite nell'orario di lavoro.

Le ore dedicate giornalmente al progetto da ciascun addetto devono essere rilevate in appositi registri di presenza (*timesheet*), redatti secondo lo schema di cui all'allegato n. 19. Tali registri, redatti in modo che risulti il monte ore complessivamente prestato dal dipendente con distinta delle ore impegnate nel progetto, devono essere sottoscritti dal singolo addetto e dal suo responsabile organizzativo, e controfirmati dal responsabile del progetto.

La generazione delle schede di registrazione delle ore prestate dal personale dipendente può avvenire attraverso sistemi di rilevazione presenze/rendicontazione aziendali, ferma restando la conformità dei documenti presentati in sede di rendicontazione del progetto ai contenuti e allo schema di cui al predetto allegato n. 19. A tal fine, il sistema attraverso cui vengono generati i documenti deve essere in possesso di idonee certificazioni relative alle modalità di rilevazione delle presenze e di compilazione delle schede, tali da comprovare che i dati prodotti siano conformi alle ore risultanti dai registri presenze aziendali. Le schede devono, conformemente ai criteri per la determinazioni dei costi di cui alle disposizioni attuative dell'intervento agevolativo, essere sottoscritti dal singolo addetto; tale sottoscrizione, che deve avvenire tramite firma olografa o firma elettronica avanzata o modalità equipollente, può essere generata anche a mezzo dei sistemi di rilevazione automatizzati, purché garantiscano la sicurezza, l'integrità e l'immodificabilità del documento e da ultimo, in maniera manifesta e inequivoca la riconducibilità della firma apposta all'autore. Le predette schede devono essere siglate dal responsabile organizzativo e dal responsabile del progetto, anche a mezzo di strumenti di firma elettronica avanzata ovvero di firma digitale conformi ai requisiti di legge, ivi inclusi eventuali casi di firme massive dei predetti responsabili. La documentazione, altresì, deve in ogni caso essere mantenuta in ottemperanza agli obblighi di conservazione di cui alle disposizioni attuative dell'intervento agevolativo, e disponibile per i controlli dei competenti organismi.

Per ogni persona impiegata nel progetto sarà convenzionalmente stabilito un numero massimo di ore lavorative annue associato alla categoria di appartenenza, secondo i contratti nazionali di lavoro ovvero gli usi vigenti per l'azienda.

a.2 Personale non dipendente:

Questa voce comprende il personale del soggetto beneficiario non dipendente, con contratto di collaborazione, di somministrazione lavoro o altre categorie contrattuali, impegnato in attività analoghe a quelle del personale dipendente di cui al punto *a.1*, ivi compreso il personale distaccato nel rispetto delle normative vigenti al caso applicabili e per il quale il soggetto beneficiario sostenga il relativo costo.

Rientra in tale voce il personale che svolga anche funzione di amministratore, esclusivamente nel caso in cui si tratti di profili tecnici che svolgano attività tecniche nell'ambito del progetto di ricerca e sviluppo al di fuori di quelle di natura amministrative relative alla carica ricoperta. Non sono ammissibili le prestazioni lavorative fornite dall'Amministratore Unico o dal socio accomandatario di SAS, ovvero nel caso di prestazioni affidate ai membri del CdA non sono ammissibili se riguardano la totalità o la maggioranza dei membri. Negli altri casi la prestazione può essere ammessa in relazione a incarico conferito dal CdA del soggetto beneficiario o relativa deliberazione del medesimo organo, purché l'amministratore interessato si sia astenuto dalla votazione, relativamente ad attività di natura tecnica per la quale sia previsto un compenso aggiuntivo rispetto all'emolumento consiliare.

Il contratto deve contenere l'indicazione dell'oggetto della prestazione, con esplicito riferimento al progetto da agevolare, della data di inizio e della durata dell'incarico, della remunerazione complessiva e di eventuali maggiorazioni per diarie e spese, delle attività da svolgere e delle modalità di esecuzione. Il costo riconosciuto ai fini delle agevolazioni è determinato in base al costo previsto dal al netto di IVA qualora prevista. Nel caso in cui la prestazione lavorativa prevista dal contratto non riguardi in modo esclusivo il progetto di ricerca e sviluppo, il costo del contratto è ammesso all'agevolazione in proporzione all'impiego effettivo del lavoratore per il progetto.

Le ore dedicate al progetto dal lavoratore non dipendente, con riferimento al periodo di rendicontazione, devono essere rilevate in appositi registri (*timesheet*), redatti secondo lo schema di cui all'allegato n. 19.

Il costo del personale distaccato presso il soggetto beneficiario è ammesso nel rispetto delle normative vigenti al caso applicabili. Il costo del personale distaccato sostenuto dal soggetto beneficiario è comprovato in sede di rendicontazione da documentazione aziendale attestante il distacco o altra documentazione probatoria ammissibile giustificativa della spesa sostenuta dal beneficiario che documenti il pagamento al distaccante.

b) Strumenti ed attrezzature

In questa voce rientrano i costi degli strumenti e delle attrezzature, ivi inclusi macchinari e impianti, nuovi di fabbrica, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto.

Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati, per tutto il loro ciclo di vita, per il progetto di ricerca e sviluppo, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, nel limite delle quote fiscali ordinarie di ammortamento.

Nel caso in cui gli strumenti e le attrezzature, o parte di essi, per caratteristiche d'uso siano caratterizzati da una vita utile pari o inferiore alla durata del progetto, i relativi costi possono essere interamente rendicontati, previa attestazione del responsabile tecnico del progetto.

I criteri che saranno applicati per la determinazione del costo delle attrezzature e delle strumentazioni sono i seguenti:

- il costo delle attrezzature e delle strumentazioni, da utilizzare esclusivamente per il progetto, è determinato in base alla fattura al netto di IVA, ivi inclusi i dazi doganali, il trasporto e l'imballo, con l'esclusione invece di qualsiasi ricarico per spese generali; il costo è comprensivo di IVA nel solo caso in cui tale imposta non sia trasferibile e recuperabile dal beneficiario ad eccezione dei beneficiari soggetti ad un regime forfetario ai sensi del titolo XII della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006. In tale ipotesi il beneficiario deve dimostrare, con apposita autodichiarazione firmata dal legale rappresentante, di svolgere esclusivamente operazioni attive esenti;
- per le attrezzature e le strumentazioni, il cui uso sia necessario ma non esclusivo per il progetto, il costo relativo, da calcolare come indicato al punto precedente, è ammesso all'agevolazione in parte proporzionale all'uso effettivo per il progetto, nel limite delle quote fiscali ordinarie di ammortamento del costo stesso.

Nel caso in cui i beni siano acquisiti con il sistema della locazione finanziaria, il costo ammissibile è dato dai canoni pagati nel periodo di attuazione del progetto dal soggetto beneficiario, al netto degli interessi e delle altre spese connesse al contratto (tra cui tributi, oneri assicurativi, costi di rifinanziamento, spese generali, ecc.). Il costo ammissibile così determinato non può comunque eccedere, complessivamente, il costo determinato tenendo conto dell'uso effettivo per il progetto, calcolato sul valore di mercato del bene. I canoni pagati devono essere comprovati da una fattura quietanzata o da un documento contabile avente forza probatoria equivalente. In particolare devono essere forniti:

- contratto di noleggio o leasing, con la descrizione in dettaglio delle attrezzature, il loro costo d'acquisto, la durata del contratto, il numero delle rate e il canone distinto dall'importo relativo a tasse e spese varie;
- fatture del fornitore intestate al soggetto beneficiario, relative ai canoni periodici di noleggio o leasing con evidenza della quota capitale da rimborsare;
- documentazione attestante l'avvenuto pagamento.

Ai fini dell'ammissibilità, la data in cui si perfeziona il contratto di leasing deve essere coincidente o successiva alla data di avvio del progetto e deve prevedere una durata contrattuale minima corrispondente alla vita utile del bene ovvero l'obbligo di riscatto del bene alla scadenza del contratto stesso. Non sono ammesse le spese relative ai beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria già di proprietà del soggetto beneficiario delle agevolazioni.

Nel caso in cui i beni siano acquisiti tramite noleggio, il costo ammissibile sarà commisurato all'effettivo uso degli strumenti e delle attrezzature per il progetto.

c) Servizi di consulenza e beni immateriali

La voce comprende i costi relativi a servizi di consulenza, i costi per prestazioni di terzi, ivi compresa la ricerca contrattuale, e i costi per l'acquisizione di risultati di ricerca, brevetti, know-how e diritti di licenza.

L'acquisizione del servizio o del bene immateriale deve avvenire da fonti esterne alle normali condizioni di mercato, ossia le condizioni relative all'operazione tra i contraenti non devono differire da quelle che sarebbero applicate tra imprese indipendenti e non devono contenere alcun elemento di collusione.

Per consulenze si intendono le attività, rivolte alla ricerca e alla progettazione, commissionate a terzi, che devono risultare affidate attraverso lettere di incarico o contratti. Tali documenti devono contenere il riferimento al progetto agevolato, le attività da svolgere e le modalità di esecuzione, l'impegno orario previsto, il periodo di svolgimento, l'output previsto e l'importo.

Per prestazioni di terzi si intendono prestazioni di carattere esecutivo.

Il costo delle consulenze e delle prestazioni è determinato in base alla fattura, al netto di IVA; il costo è comprensivo di IVA nel solo caso in cui tale imposta non sia trasferibile e recuperabile dal beneficiario ad eccezione dei beneficiari soggetti ad un regime forfetario ai sensi del titolo XII della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006. In tale ipotesi il beneficiario deve dimostrare, con apposita autodichiarazione firmata dal legale rappresentante, di svolgere esclusivamente operazioni attive esenti.

Nel caso di consulenze o prestazioni affidate a soggetti che abbiano rapporti di cointeressenza con l'impresa finanziata (quali soci, soggetti appartenenti allo stesso gruppo industriale, società partecipate), il soggetto beneficiario è tenuto a far rispettare a questi ultimi i medesimi criteri di imputazione e determinazione dei costi di cui alla lettera a). In particolare, in fase di rendicontazione, il soggetto beneficiario è tenuto a presentare oltre alle fatture e agli altri titoli di spesa debitamente quietanzati relativi alle consulenze e/o alle prestazioni realizzate dal "soggetto collegato" anche il rendiconto del "soggetto collegato". In caso di discordanza tra gli importi risultanti dalle fatture e dal rendiconto sarà considerato ammissibile il minore tra i due importi.

Nel caso di progetti svolti in partenariato, non sono ammissibili i costi che derivino dall'instaurarsi di rapporti commerciali che diano origine alla fatturazione delle prestazioni tra partner di uno stesso raggruppamento progettuale oppure tra persone fisiche aventi rapporti di cointeressenza con aziende di uno stesso raggruppamento.

Non sono ammissibili le prestazioni e le consulenze fornite dall'Amministratore Unico o dal socio accomandatario di SAS, ovvero nel caso di prestazioni affidate ai membri del CdA non sono ammissibili se riguardano la totalità o la maggioranza dei membri. Negli altri casi la prestazione può essere ammessa in relazione a incarico conferito dal CdA del soggetto beneficiario o relativa deliberazione del medesimo organo, purché l'amministratore interessato si sia astenuto dalla

votazione, relativamente ad attività di natura tecnica per la quale sia previsto un compenso aggiuntivo rispetto all'emolumento consiliare. La prestazione deve essere esaminata ed accettata da ENEA.

Per i beni immateriali (risultati di ricerca, brevetti, know-how, diritti di licenza) si applicano i seguenti criteri:

- il costo dei beni, da utilizzare esclusivamente per il progetto, è determinato in base alla fattura al netto di IVA. Il costo è comprensivo di IVA nel solo caso in cui tale imposta non sia trasferibile e recuperabile dal beneficiario ad eccezione dei beneficiari soggetti ad un regime forfetario ai sensi del titolo XII della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006. In tale ipotesi il beneficiario dovrà dimostrare, con apposita autodichiarazione firmata dal legale rappresentante, di svolgere esclusivamente operazioni attive esenti;
- il costo dei beni, utilizzati non in modo esclusivo, è ammesso all'agevolazione in proporzione all'uso effettivo per il progetto, con riferimento all'ammortamento fiscale degli stessi.

Nel caso in cui i beni siano di proprietà di uno o più soci del soggetto beneficiario o, nel caso di soci persone fisiche, dei relativi coniugi ovvero di parenti o affini dei soci stessi entro il terzo grado, i relativi costi sono ammissibili in proporzione alle quote di partecipazione nel soggetto beneficiario degli altri soci; la rilevazione della sussistenza delle predette condizioni, con riferimento sia a quella di socio che a quella di proprietario, che determinano la parzializzazione della spesa, va effettuata a partire dai ventiquattro mesi precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazioni.

d) Spese generali

Sono ammissibili le spese generali imputabili al progetto, sostenute dal soggetto beneficiario e debitamente giustificate e documentate sulla base dei costi aziendali sostenuti. Le spese generali, per ciascuno stato di avanzamento lavori, sono imputabili al programma nel limite massimo del 50% delle spese per il personale di cui alla lettera a). L'importo delle spese generali imputabili al progetto è determinato con calcolo pro-rata sulla base del rapporto tra il valore complessivo delle spese generali dell'impresa e il valore complessivo delle spese del personale dell'impresa.

Le spese generali sono quindi certificate con dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta dal legale rappresentante, secondo il modello di cui all'allegato n. 20, con riferimento all'ultimo bilancio approvato relativo al soggetto beneficiario nella sua interezza e non alla specifica unità produttiva od operativa. A conclusione del programma, l'incidenza delle spese generali è rideterminata dal soggetto beneficiario con ricalcolo della percentuale pro-rata e verificata dal *Soggetto gestore* nell'ambito della verifica finale, sulla base dei bilanci di esercizio relativi al periodo di effettivo svolgimento del programma, ove già approvati.

. Nell'ambito di un progetto presentato congiuntamente il modello prescelto di determinazione delle spese generali deve essere comune a tutti i co-proponenti, compreso il capofila.

e) Materiali

In questa voce sono compresi: materie prime, componenti, semilavorati, materiali commerciali, materiali di consumo specifico. Non rientrano invece nella voce materiali, in quanto già compresi nelle spese generali, i costi dei materiali minuti necessari per la funzionalità operativa quali: attrezzi di lavoro, minuteria metallica ed elettrica, articoli per la protezioni del personale (guanti, occhiali, ecc.), cd-rom e carta per stampanti, vetreria di ordinaria dotazione, ecc.

I costi sono determinati in base alla fattura al netto di IVA, ivi inclusi i dazi doganali, il trasporto e l'imballo, con l'esclusione invece di qualsiasi ricarico per spese generali; il costo è comprensivo di

IVA nel solo caso in cui tale imposta non sia trasferibile e recuperabile dal beneficiario ad eccezione dei beneficiari soggetti ad un regime forfetario ai sensi del titolo XII della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006. In tale ipotesi il beneficiario dovrà dimostrare, con apposita autodichiarazione firmata dal legale rappresentante, di svolgere esclusivamente operazioni attive esenti.

Nel caso di utilizzo di materiali esistenti in magazzino, il costo sarà quello di inventario di magazzino, con esclusione di qualsiasi ricarico per spese generali.

B – Industrializzazione

f) Immobilizzazioni materiali

In questa voce rientrano i costi sostenuti per l'acquisto di nuove immobilizzazioni materiali che riguardino macchinari, impianti e attrezzature, ivi compresi i programmi informatici e licenze correlati all'utilizzo dei predetti beni materiali.

Il costo degli attivi è determinato in base alla fattura al netto di IVA, ivi inclusi i dazi doganali, il trasporto e l'imballo, con l'esclusione invece di qualsiasi ricarico per spese generali; il costo è comprensivo di IVA nel solo caso in cui tale imposta non sia trasferibile e recuperabile dal beneficiario ad eccezione dei beneficiari soggetti ad un regime forfetario ai sensi del titolo XII della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006. In tale ipotesi il beneficiario deve dimostrare, con apposita autodichiarazione firmata dal legale rappresentante, di svolgere esclusivamente operazioni attive esenti.

Le spese ai fini dell'ammissibilità devono:

- essere relative a immobilizzazioni materiali nuove di fabbrica acquistate da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente e alle normali condizioni di mercato;
- essere riferite a beni ammortizzabili e capitalizzati, che figurano nell'attivo dello stato patrimoniale dell'impresa e mantengono la loro funzionalità rispetto al programma di investimento per almeno 3 anni dalla data di erogazione a saldo delle agevolazioni;
- essere riferite a beni utilizzati esclusivamente nell'unità produttiva oggetto del programma di investimento;
- qualora riferite a mezzi mobili, riguardare unicamente quelli non targati strettamente necessari al ciclo di produzione e pertanto dimensionati in base all'effettiva capacità produttiva; tali mezzi mobili, inoltre, devono essere identificabili singolarmente e a servizio esclusivo dell'unità produttiva oggetto del programma di investimento.

Non sono, in ogni caso, ammesse le spese:

- sostenute attraverso il sistema della locazione finanziaria;
- connesse a commesse interne;
- relative a macchinari, impianti e attrezzature usati;
- per l'acquisto o la locazione di terreni e fabbricati;
- di funzionamento, ivi incluse quelle per scorte di materie prime, semilavorati, prodotti finiti e materiali di consumo di qualsiasi genere;

- relative alla formazione del personale impiegato dall'impresa, anche laddove strettamente riferita alle immobilizzazioni previste dal programma;
- imputabili a imposte e tasse;
- inerenti a beni la cui installazione non è prevista presso l'unità produttiva interessata dal programma;
- correlate all'acquisto di mezzi targati.

Ad eccezione dei beni per i quali il titolo di spesa presentato costituisce acconto, i beni devono essere fisicamente individuabili e installati presso l'unità produttiva interessata dal programma di investimento alla data di presentazione della richiesta di erogazione.

In allegato alla relazione finale di spesa è presentata idonea dichiarazione relativa all'identificazione dei beni oggetto di agevolazione, con indicazione del numero di matricola del bene e degli estremi della relativa fattura d'acquisto, nonché con la descrizione del bene e della relativa ubicazione.

g) Immobilizzazioni immateriali

In questa voce rientrano i costi sostenuti per l'acquisizione di immobilizzazioni immateriali relative a brevetti di nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, know-how o altre forme di proprietà intellettuale, diritti di licenza di sfruttamento o di conoscenze tecniche anche non brevettate, che devono essere ammortizzabili, acquistate a condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente, e devono figurare nell'attivo di bilancio dell'impresa per almeno tre anni.

Il costo dei beni immateriali è determinato in base alla fattura al netto di IVA. Il costo è comprensivo di IVA nel solo caso in cui tale imposta non sia trasferibile e recuperabile dal beneficiario ad eccezione dei beneficiari soggetti ad un regime forfetario ai sensi del titolo XII della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006. In tale ipotesi il beneficiario dovrà dimostrare, con apposita autodichiarazione firmata dal legale rappresentante, di svolgere esclusivamente operazioni attive esenti.

Le spese ai fini dell'ammissibilità devono:

- essere relative a immobilizzazioni immateriali acquistate da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente e alle normali condizioni di mercato. Nel caso in cui i beni siano di proprietà di uno o più soci del soggetto beneficiario o, nel caso di soci persone fisiche, dei relativi coniugi ovvero di parenti o affini dei soci stessi entro il terzo grado, i relativi costi sono ammissibili in proporzione alle quote di partecipazione nel soggetto beneficiario degli altri soci; la rilevazione della sussistenza delle predette condizioni, con riferimento sia a quella di socio che a quella di proprietario, che determinano la parzializzazione della spesa, va effettuata a partire dai ventiquattro mesi precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazioni;
- essere riferite a beni ammortizzabili e capitalizzati, che figurano nell'attivo dello stato patrimoniale dell'impresa e mantengono la loro funzionalità rispetto al programma di investimento per almeno 3 anni dalla data di erogazione a saldo delle agevolazioni.

Non sono, in ogni caso, ammesse le spese:

- sostenute attraverso il sistema della locazione finanziaria;
- connesse a commesse interne;
- per l'acquisto o la locazione di terreni e fabbricati;
- di funzionamento, ivi incluse quelle per scorte di materie prime, semilavorati, prodotti finiti e materiali di consumo di qualsiasi genere;

- relative alla formazione del personale impiegato dall'impresa, anche laddove strettamente riferita alle immobilizzazioni previste dal programma;
- imputabili a imposte e tasse;
- inerenti a beni la cui utilizzazione non è prevista a beneficio dell'unità produttiva interessata dal programma.

h) Spese di consulenza

La voce comprende i costi sostenuti per l'acquisizione di servizi di consulenza dedicati alle attività di industrializzazione, prestati da consulenti esterni, di natura non continuativa o periodica, e comunque diversi dai costi di esercizio ordinari dell'impresa connessi ad attività regolari quali la consulenza fiscale, la consulenza legale o la pubblicità.

Per consulenze si intendono le attività commissionate a terzi, che devono risultare affidate attraverso lettere di incarico o contratti. Tali documenti devono contenere il riferimento al progetto agevolato, le attività da svolgere e le modalità di esecuzione, l'impegno orario previsto, il periodo di svolgimento, l'output previsto e l'importo.

Il costo delle consulenze e delle prestazioni è determinato in base alla fattura, al netto di IVA; il costo è comprensivo di IVA nel solo caso in cui tale imposta non sia trasferibile e recuperabile dal beneficiario ad eccezione dei beneficiari soggetti ad un regime forfetario ai sensi del titolo XII della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006. In tale ipotesi il beneficiario deve dimostrare, con apposita autodichiarazione firmata dal legale rappresentante, di svolgere esclusivamente operazioni attive esenti.

Nel caso di progetti svolti in partenariato, non sono ammissibili i costi che derivino dall'instaurarsi di rapporti commerciali che diano origine alla fatturazione delle prestazioni tra partner di uno stesso raggruppamento progettuale oppure tra persone fisiche aventi rapporti di cointeressenza con aziende di uno stesso raggruppamento.

i) Condizioni di ammissibilità delle spese di industrializzazione sostenute dalle PMI per l'acquisizione dei beni attraverso la modalità del cosiddetto "Chiavi in mano"

I programmi di industrializzazione caratterizzati da un notevole grado di complessità e integrazione tecnico-produttiva possono essere realizzati, in tutto o in parte, anche attraverso il ricorso alla modalità del cosiddetto contratto «chiavi in mano». Fermo restando che non sono agevolabili prestazioni derivanti da attività di intermediazione commerciale, i contratti «chiavi in mano» sono ammissibili solo a condizione che nell'ambito degli stessi:

- siano identificate e quantificate monetariamente, in maniera distinta e separata, le immobilizzazioni – materiali e immateriali – e le consulenze tipologicamente ammissibili alle agevolazioni depurate delle componenti non ammissibili che concorrono alla fornitura, sulla base delle seguenti indicazioni;
- siano rilevate separatamente le predette consulenze ed immobilizzazioni materiali e immateriali previste nell'ambito dell'attività di industrializzazione.

Ai fini del riconoscimento di ammissibilità delle spese, i contratti di fornitura potranno essere utilmente valutati solo laddove ricorrano le seguenti condizioni:

- il contratto di fornitura «chiavi in mano» dovrà contenere l'esplicito riferimento alla domanda di agevolazioni; esso dovrà quindi contenere una dichiarazione con la quale l'impresa beneficiaria

specifica di aver richiesto detta fornitura per la realizzazione, in tutto o in parte, del programma di investimento di cui alla domanda di agevolazione;

- al contratto di fornitura «chiavi in mano» dovrà essere allegato, formandone parte integrante, il prospetto dettagliato di tutte le distinte acquisizioni, da individuare singolarmente e raggruppare secondo categorie di spesa, con individuazione dei costi per ciascuna singola voce di spesa;

- il general contractor dovrà impegnarsi a fornire, per il tramite del soggetto beneficiario ogni informazione riguardante le forniture dei beni e dei servizi che lo stesso general contractor acquisisce in relazione alla commessa affidatagli, e in particolare il nominativo dei suoi fornitori e i titoli di spesa che questi emettono nei suoi confronti, utili a comprovare la natura delle forniture e il loro costo; tale impegno dovrà essere esplicitamente riportato nel contratto. La mancata ottemperanza determina l'automatica decadenza dai benefici di tutte le prestazioni, di qualsiasi natura, oggetto del contratto;

- per i contratti «chiavi in mano» l'impresa beneficiaria dovrà produrre la documentazione relativa alle credenziali attestanti la specifica esperienza progettuale e tecnica.

2. Ulteriori disposizioni inerenti alle modalità di rendicontazione dei costi

I soggetti beneficiari delle agevolazioni sono tenuti al rispetto delle seguenti disposizioni:

- a) i costi e le spese sono ammissibili solo in quanto sostenuti per competenza nel periodo di svolgimento del progetto come indicato nel decreto di concessione e compresi tra la data iniziale e la data finale di realizzazione del programma comprensiva dell'eventuale proroga, ad eccezione di quelli rendicontati nel SAL finale che possono essere pagati nei tre mesi successivi alla data di ultimazione del progetto e, comunque, prima della relativa richiesta di erogazione;
- b) il prototipo o il prodotto pilota realizzato nell'ambito delle attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale può essere utilizzato per scopi commerciali solo qualora sia necessariamente il prodotto commerciale finale e il costo di fabbricazione sia troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. In tale ipotesi, i relativi costi sono ammissibili in proporzione al periodo di utilizzo del prototipo stesso per le attività di ricerca e sviluppo rispetto all'ammortamento fiscale. In ogni caso, gli eventuali ricavi univocamente riconducibili all'utilizzo del prototipo, del prodotto/processo pilota nel corso di svolgimento del progetto di ricerca e sviluppo, come ad esempio quelli derivanti dalla vendita dei risultati dei test di convalida e delle prove, sono dedotti dai costi ammissibili. I costi e le spese relativi alla realizzazione dei prototipi o prodotti pilota devono essere rendicontati nell'ambito delle categorie applicabili secondo le pertinenti disposizioni di cui al paragrafo 1;
- c) i costi e le spese sono ammissibili a condizione che ne sia stato effettuato il pagamento. In ogni caso non sono ammesse le spese relative a titoli di spesa il cui importo sia inferiore a 500,00 euro, al netto di IVA;
- d) i pagamenti dei titoli di spesa e dei costi devono essere effettuati con modalità che consentano la loro piena tracciabilità e la loro riconducibilità alla fattura o al documento contabile di valore probatorio equivalente a cui si riferiscono. Non sono, pertanto, ammessi pagamenti in contanti o effettuati tramite assegni. I soggetti beneficiari sono tenuti a effettuare pagamenti esclusivamente attraverso SEPA Credit Transfer o con ricevute bancarie ovvero, nel caso di spese e costi pagati a favore delle Pubbliche Amministrazioni, tramite sistemi di pagamento elettronico dedicati in conformità alle modalità previste dal Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. n. 82/2005) e agli obblighi discendenti dall'articolo 65, comma 2 del decreto legislativo n. 217 del 13

dicembre 2017, come modificato dal decreto Semplificazioni n. 76/2020 convertito in legge n. 120 11/9/2020, ed eventuali successive modifiche e integrazioni;

- e) per le società appartenenti a un gruppo i pagamenti possono essere disposti anche dalla società del gruppo preposta alla gestione della tesoreria accentrata, purché sia assicurata la tracciabilità del flusso finanziario attraverso un'adeguata documentazione attestante il trasferimento delle risorse finanziarie tra l'impresa beneficiaria e l'impresa preposta alla gestione della tesoreria;
- f) qualora vengano effettuati pagamenti cumulativi di più titoli di spesa, il soggetto beneficiario deve comunque garantire in modo inequivocabile la tracciabilità dei pagamenti stessi dando evidenza dei singoli pagamenti che confluiscono nel pagamento cumulativo. In particolare, a fronte di una disposizione per un importo complessivo, come risultante dall'estratto conto o dalla disposizione di bonifico (da presentare con la conferma di esecuzione da parte della Banca), deve essere fornita la lista dei singoli importi con il dettaglio del relativo titolo di spesa che compongono l'importo complessivo stesso;
- g) ai fini dell'ammissibilità dei titoli di spesa oggetto di rendicontazione:
 - i. gli stessi, con esclusione della documentazione contabile relativa al costo del personale ove richiesta (cfr. personale non dipendente), devono riportare l'indicazione del CUP del progetto agevolato, dell'agevolazione a valere sul D.M. MiSE 01/12/2021 e dell'importo rendicontato. Per le spese sostenute prima del decreto di concessione delle agevolazioni, l'indicazione del CUP è sostituita dal numero di progetto assegnato dalla piattaforma informatica dedicata alla presentazione delle domande. Nei casi di oggettiva impossibilità ad acquisire i titoli di spesa comprensivi della completa dicitura, può ritenersi sufficiente ad escludere il doppio finanziamento della spesa anche un'indicazione più sintetica, che contenga obbligatoriamente almeno la presenza del solo CUP nella fattura e/o nella causale del pagamento come indicata al seguente punto ii.;
 - ii. in alternativa alla predetta modalità, il soggetto beneficiario può indicare i dati riportati al punto i. (CUP o numero di progetto e la dicitura ove prevista nel decreto di concessione) direttamente nelle causali dei pagamenti. In ogni caso, le causali dei pagamenti devono contenere i riferimenti al titolo di spesa a cui si riferiscono (data di emissione fattura, numero di fattura e nome del fornitore). Al fine di facilitare i controlli, anche successivi, i soggetti beneficiari sono invitati a riportare comunque il CUP (o, se quest'ultimo non è stato ancora assegnato, il numero di progetto assegnato dalla piattaforma informatica) ed il riferimento all'agevolazione ex D.M. 01/12/2021 nelle causali di pagamento, anche nei casi in cui siano già stati riportati nelle fatture;
 - iii. laddove il beneficiario si avvalga della conservazione sostitutiva dei titoli di spesa, dovrà essere utilizzata idonea procedura informatica certificata, con timbratura elettronica dei titoli di spesa rendicontati recante gli elementi riportati al punto i., in linea con la Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n.52/E del 17/06/2010. Alternativamente alla suddetta procedura, gli elementi della timbratura elettronica dovranno essere rilevabili dall'oggetto della fattura ovvero nella causale dei pagamenti;
 - iv. in tutti i casi, per beni solo parzialmente imputati al progetto agevolato, la dicitura, da riportare nel singolo titolo e nella causale di pagamento, deve contenere l'indicazione dell'importo parziale rendicontato a fini agevolativi;
 - v. quando un pagamento cumulativo riguardi più titoli di spesa agevolati a valere sul medesimo progetto, la dicitura di cui al punto i. dovrà essere riportata nella causale; nel caso in cui il pagamento cumulativo riguardi non solo titoli di spesa del progetto

agevolato, la dicitura sopra indicata dovrà essere riportata su ciascuno dei titoli da agevolare cui si riferisce il pagamento cumulativo stesso;

- h) unitamente a ciascuna richiesta di erogazione deve essere presentata copia conforme della documentazione di spesa (fatture quietanzate o documenti contabili di valore probatorio equivalente), secondo le seguenti indicazioni:
- i. per le spese di cui al punto 1.a.1) (personale dipendente): elenco del personale dipendente coinvolto nell'attuazione del progetto; registri di presenza mensili (*timesheet*), redatti secondo lo schema di cui all'allegato n. 19, da cui risulti il monte ore complessivamente prestato dal dipendente con indicazione delle ore prestate dal lavoratore sul progetto, sottoscritti dal lavoratore e dal suo responsabile organizzativo e controfirmati dal responsabile del progetto. Tutta la documentazione, dovrà in ogni caso essere conservata presso la sede del soggetto beneficiario e resa disponibile e consultabile qualora necessario. Nel corso delle verifiche istruttorie, il *Soggetto gestore* può richiedere al soggetto beneficiario di integrare la scheda con l'invio della documentazione di supporto relativa al personale dipendente (libro unico del lavoro, buste paga, registro presenze aziendale);
 - ii. per le spese di cui ai punti 1.a.2) (personale non dipendente) e 1.c) (servizi di consulenza): curriculum vitae, contratto di collaborazione e/o contratto relativo alla prestazione richiesta, documentazione attestante l'esecuzione della prestazione, eventuali buste paga e/o ricevute/note debito della prestazione, eventuale documentazione probatoria dell'avvenuto pagamento dei collaboratori, documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle retribuzioni, ricevute di versamento dell'IRPEF relative alle ritenute d'acconto e per oneri previdenziali eventualmente dovuti; per il personale non dipendente, i registri, redatti secondo lo schema di cui all'allegato n. 19, relativi al periodo di rendicontazione, da cui risulti il totale delle ore prestate sul progetto, sottoscritti dal collaboratore e dal suo responsabile organizzativo e controfirmati dal responsabile del progetto.
 - iii. idonea documentazione bancaria attestante l'avvenuto pagamento;
 - iv. documentazione aggiuntiva prevista per ciascuna categoria di spesa di cui al paragrafo 1;
 - v. dichiarazione liberatoria del fornitore, attestante anche il requisito "nuovo di fabbrica", per i beni oggetto della richiesta di erogazione.
- i) il soggetto beneficiario delle agevolazioni deve tenere a disposizione la documentazione amministrativa e contabile relativa alle spese e ai costi rendicontati, ai sensi di quanto previsto dalle norme nazionali in materia, per almeno 10 anni dal pagamento del saldo delle agevolazioni. Il *Ministero* può stabilire un termine maggiore per la conservazione della predetta documentazione, dandone comunicazione al soggetto beneficiario. In ogni caso, i documenti giustificativi di spesa devono essere conservati sotto forma di originali o, in casi debitamente giustificati, sotto forma di copie autenticate, o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica. Laddove i documenti siano disponibili esclusivamente in formato elettronico, i sistemi informatici utilizzati devono essere conformi agli standard di sicurezza riconosciuti, atti a garantire che i documenti conservati rispettino i requisiti giuridici nazionali e siano affidabili ai fini dell'attività di audit.

Gli importi dei costi ammissibili possono essere calcolati e rendicontati conformemente alle opzioni semplificate in materia di costi laddove previsto dal *Ministero* in sede attuativa a integrazione del presente disciplinare, nei limiti di quanto consentito nell'ambito del *Regolamento GBER*.